



Ministero dell' Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SARDEGNA

Ambito Territoriale Scolastico di Cagliari

Ai Dirigenti Scolastici - LORO SEDI  
All'ALBO – Sede  
Alle OO.SS. – LORO SEDI  
e, p.c. All'USR Sardegna - Ufficio II° - CAGLIARI

**IL DIRIGENTE**

VISTO l'art. 3 del D.P.R 395/88 del 28.08.1988, che disciplina la concessione ai dipendenti pubblici di permessi straordinari retribuiti per motivi di studio, nella misura massima di n. 150 ore annue individuali;

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del Comparto scuola, stipulato il 29/11/2007, con particolare riferimento all'art. 4, comma 4, secondo periodo, lett. a);

VISTO l'art.22, comma 4 – b4 del CCNL del Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola, sottoscritto in via definitiva il 19 aprile 2018, che demanda alla contrattazione integrativa regionale la definizione dei criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio;

VISTA la C.M. n°12/2011 del Dipartimento della Funzione Pubblica – Presidenza Consiglio Ministri recante indicazioni sulle attività per le quali sono fruibili i permessi per il diritto allo studio;

VISTO l'atto unilaterale del Direttore Generale USR Sardegna n°17745 del 28/09/2021, assunto ai sensi dell'art. 40 – comma 3 ter del D. Lgs 165/2001 e vistato dall'UCB 19/10/2021, con il quale sono stati stabiliti i criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio del personale comparto istruzione e ricerca – settore scuola;

VISTA la situazione organica di fatto provinciale per l'anno scolastico 2021/22;

VISTO il D.D.R. n. 3750 del 27/03/2002 contenente delega di funzioni ai responsabili degli Uffici Scolastici Provinciali, in materia tra l'altro di istruttoria e adozione degli atti finali del procedimento di concessione dei permessi retribuiti relativi al diritto allo studio;

ESAMINATE le domande prodotte dagli interessati con riferimento al possesso dei requisiti prescritti;

CONSIDERATO che, per effetto della richiamata normativa, potrà usufruire dei permessi per il diritto allo studio, nell'anno solare di riferimento, una percentuale di personale scolastico non superiore al 3% delle unità complessive in servizio, secondo la seguente tabella di ripartizione:

SETTORE	posti normali (comprensivi del sostegno)	religione cattolica	totale per settore	n° permessi attribuibili
SCUOLE DELL'INFANZIA	1296	32	1328	39,84
SCUOLE PRIMARIE	3633	143	3776	113,28
SCUOLE SEC. 1° GRADO	2798	57	2855	85,65
SCUOLE SEC. 2° GRADO	4199	100	4299	128,97
PERSONALE ATA	3079			92,37
EDUCATORI	71			2,13
<b>TOTALI</b>	<b>15096</b>	<b>332</b>	<b>12258</b>	<b>462,24</b>



*Ministero dell' Istruzione*

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA SARDEGNA

*Ambito Territoriale Scolastico di Cagliari*

DATO ATTO che sono pervenute entro i termini stabiliti dall'Atto Unilaterale sopra richiamato un numero di domande superiore al contingente e che tuttavia, considerate le domande di coloro che non possiedono i requisiti necessari per l'accesso al beneficio, il numero complessivo dei permessi è sufficiente per soddisfare tutte le domande presentate nei termini,

**DECRETA**

- Art. 1. Ai sensi e per gli effetti delle norme citate, sono approvati e pubblicati, in data odierna all'albo e al sito di questo Ambito Territoriale, gli elenchi allegati facenti parte integrante del presente decreto del personale docente, educativo e A.T.A, in servizio nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado ricadenti nel territorio di competenza dell'ATS di Cagliari, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e con contratto a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche o dell'anno scolastico 2021/2022, **ammesso** a fruire nell'anno solare dei permessi straordinari retribuiti per il diritto allo studio, previsti dall'art. 3 del D.P.R. n.395/88, **esclusivamente** per la frequenza delle lezioni, lo svolgimento del tirocinio e il sostenimento degli esami, incluso quello di laurea.
- Art. 2 Il personale incluso negli elenchi dei beneficiari dovrà provvedere a comunicare al proprio Dirigente Scolastico un piano di massima per la fruizione dei permessi in funzione del calendario degli impegni previsti, al fine di consentire una efficace organizzazione dell'attività scolastica (art. 7 comma 5).
- Art. 3 I Dirigenti Scolastici, in ragione della propria competenza e previa acquisizione di idonea certificazione attestante l'iscrizione ai corsi di studio, provvederanno alla concessione formale dei permessi, in misura proporzionale alle prestazioni lavorative rese da ciascun interessato sulla base al contratto sottoscritto (art. 1 comma 3).  
I permessi saranno concessi dai Dirigenti scolastici fino al 31 dicembre 2022, in corrispondenza di contratti attivi, alle condizioni e nei limiti stabiliti dall'Atto Unilaterale del Direttore Generale citato in premessa, previa conferma dell'iscrizione ai corsi da parte degli interessati.
- Art. 4 Ai Dirigenti Scolastici dovrà essere inoltre presentata la certificazione relativa alla frequenza dei corsi e agli esami sostenuti (art. 8), indipendentemente dal risultato degli stessi, rilasciata dall'organo competente subito dopo la fruizione del permesso, ove possibile, e comunque non oltre i 10 giorni successivi.
- Art. 5 Per i dipendenti iscritti alle università telematiche, l'utilizzo è subordinato alla fruizione dell'attività formativa in giornate e orari coincidenti con l'ordinario orario di servizio del dipendente stesso, nonché all'attestazione della partecipazione personale del dipendente alle lezioni. (art. 7 comma 4).
- Art. 6 I Dirigenti Scolastici, nella formale concessione dei permessi, secondo quanto indicato ai precedenti artt. 2 e 3, dovranno tener conto dell'esigenza di contemperare il diritto riconosciuto al personale con la necessità di garantire la migliore funzionalità del servizio scolastico nell'interesse prioritario degli alunni.



*Ministero dell' Istruzione*

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA SARDEGNA

*Ambito Territoriale Scolastico di Cagliari*

Art. 7 Questo Ufficio si riserva di apportare eventuali rettifiche per errori materiali dopo l'esame dei **reclami** proposti dagli interessati, da presentarsi **entro 5 giorni** dalla data odierna (art. 6 comma 3), ovvero in seguito ai controlli sul contenuto delle dichiarazioni personali rese dagli interessati, che saranno effettuate da parte di questo Ufficio, a norma dell'art. 71 del D.P.R. n.445/2000 sulla documentazione amministrativa. Il medesimo tipo di controllo dovrà essere svolto dalle istituzioni scolastiche in caso di autocertificazioni prodotte dagli interessati in merito alla partecipazione alle lezioni/tirocinio/esami. Allorché dal controllo emerge la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese dagli interessati sotto forma di autocertificazione, il dichiarante, ferma ogni conseguenza di legge anche penale, decade dai benefici eventualmente conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere. Qualora sia necessario accogliere reclami presentati dal personale non ammesso al beneficio, lo scrivente Ufficio, riformulerà l'elenco dei beneficiari.

Art. 8 In coda a ciascuna graduatoria, si produce l'elenco degli aspiranti **non ammessi** al beneficio in questione, le cui domande non sono risultate accoglibili per le ragioni di seguito esplicitate:

- non sono state accolte, in attesa di verificare la possibilità di ottenere ulteriori permessi residuati dalle analoghe procedure svolte negli altri Uffici della regione, in attuazione di quanto previsto dall'art. 2 dell'Atto Unilaterale del 28/9/2021 al fine dell'effettuazione di compensazioni, a livello regionale fra province diverse, rispetto alle categorie professionali in cui si registrino richieste inferiori al contingente;
- non sono state accolte le domande dei docenti le cui richieste vertono su corsi non ancora attivati;
- non sono state accolte le richieste di coloro che abbiano usufruito di un numero di permessi superiore alla durata legale del corso di studi ai sensi del comma 2 dell'art. 5 atto unilaterale;
- non sono state accolte le richieste concernenti corsi non aventi le caratteristiche di cui all'art. 3 del DPR 395/88;
- non sono state accolte le domande di coloro che intendono conseguire un titolo all'estero non configurandosi il medesimo come titolo di studio riconosciuto dall'ordinamento pubblico italiano se non dopo apposito riconoscimento tramite procedura di equipollenza.

Il Dirigente  
*Peppino Loddo*

Il Coordinatore d'Area Responsabile procedimento

*Dott.ssa Oriana Orgolesu*

La Referente: *Prof.ssa Domenica Ferraraccio*